

DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽³⁾, ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.
- (2) Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE («prodotti sottoposti ad accisa») devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
- (3) È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette ⁽⁴⁾, alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette ⁽⁵⁾, alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽⁶⁾, alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicina-

mento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽⁷⁾, alla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ⁽⁸⁾ e alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁹⁾.

- (4) I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.
- (5) Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
- (6) È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano dai territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale della Comunità ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva verso territori che rientrano in tale definizione ma sono soggetti alla presente direttiva.
- (7) Poiché i regimi sospensivi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁰⁾, prevedono l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l'applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi.
- (8) Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa.

⁽¹⁾ Parere del 18.11.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 22.10.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

⁽⁹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽¹⁰⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

